
Strategie di mitigazione del rischio sismico. CLE: Condizione Limite per l'Emergenza





Elementi di pianificazione dell'emergenza e CLE





Il contesto normativo...

...compone un quadro complesso in materia:

- Legge n. 225/1992
- Decreto Legislativo n. 112/1998
- Legge n. 401/2001
- Legge Costituzionale n. 3/2001 (riforma Titolo V)
- Dir. PCM 3 dicembre 2008 indirizzi operativi per la gestione delle emergenze
- DPCM 3 dicembre 2008 organizzazione e funzionamento di SISTEMA
- Legge n. 100/2012
- Legge n. 135/2012 (conversione DL 95/2012)
- Dir. PCM 14 gennaio 2014 Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
- Legge n. 56/2014
- Dir. PCM 14 febbraio 2014 disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio



IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attività e compiti di protezione civile - art. 3 L 225/92 e s.m.i.

PREVISIONE

...<u>scenari di rischio</u>... preannuncio, monitoraggio, sorveglianza, vigilanza...

PREVENZIONE

...si esplica in attività <u>non strutturali</u>
concernenti l'allertamento, la <u>pianificazione</u>
<u>dell'emergenza</u>, la formazione, la diffusione
della conoscenza della protezione civile,
l'informazione alla popolazione, l'applicazione
della normativa tecnica, l'attività di
esercitazione

SOCCORSO

...attuazione degli interventi <u>integrati e</u> <u>coordinati</u>...

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

attuazione, <u>coordinata</u> ...delle iniziative necessarie...volte ...alla ripresa delle normali condizioni di vita





La pianificazione dell'emergenza



La pianificazione di emergenza è un'attività di sistema, cui concorrono in forma coordinata e organizzata tutti i soggetti interessati, a ognuno dei quali compete la definizione, nei rispettivi ambiti territoriali e funzionali, degli strumenti organizzativi e procedurali.

La pianificazione di emergenza per una determinata area del territorio nazionale si ritiene completata solo quando tutti i soggetti istituzionalmente competenti avranno sviluppato la propria specifica pianificazione.

L'efficacia del sistema generale di risposta a un'emergenza, sia per le azioni poste in essere a livello locale sia, ove necessario, per il supporto reso disponibile dall'esterno, è fortemente condizionata alla piena e completa definizione di adeguati strumenti di pianificazione.



Perché pianificare l'emergenza....



- Per **prepararsi**, durante il periodo ordinario, **a fronteggiare l'emergenza**, sin dalle prime fasi.
- Per ottimizzare la gestione delle risorse disponibili in emergenza, anche se limitate.
- Per **favorire l'intervento** delle forze provenienti dall'esterno a livello provinciale, regionale e nazionale.

....e come

- Utilizzando un approccio organizzativo e procedurale semplificato e quanto più flessibile secondo i principi della disponibilità e della sostenibilità.
- Assicurando il coordinamento delle attività attraverso l'individuazione dei profili di responsabilità e competenza.
- Uniformando il linguaggio dei diversi attori chiamati a contribuire alla gestione emergenziale.
- Prevedendo le azioni volte a favorire l'intervento delle forze provenienti dall'esterno.



Competenze in materia di pianificazione

LIVELLO STATALE

indirizzo, promozione, coordinamento

Programmi nazionali di soccorso, piani nazionali di emergenza

Gestione delle emergenze di tipo c)

LIVELLO REGIONALE

indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza

Piano regionale di protezione civile

Gestione delle emergenze di tipo b)

LIVELLO PROVINCIALE

Piano di emergenza provinciale

Gestione delle emergenze sul territorio provinciale

LIVELLO COMUNALE

Piani comunali e/o intercomunali di emergenza

Gestione delle emergenze sul territorio comunale







Direttiva del PCM 3/12/2008 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"

finalizzati:

- alla definizione di procedure operative al fine di ottimizzare la capacità di <u>allertamento</u>, di <u>attivazione</u> e di <u>intervento</u> del Servizio nazionale della protezione civile
 - a disciplinare la gestione del **flusso delle informazioni** tra i diversi soggetti coinvolti
 - alla descrizione del **modello organizzativo per la gestione delle emergenze** con indicazione degli **interventi prioritari** da disporre a livello nazionale, per supportare la risposta locale
 - a definire le **prime attivazioni** in caso di eventi di tipo "c" e le principali attività delle componenti e strutture operative del SNPC

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



Anno 150° - Numero 36

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 febbraio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I Giorni non Festivi

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Parlamento Nazionale

DETERMINAZIONE 12 febbraio 2009

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2008.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2008.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008.

Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze Pag. 4



programmi nazionali di soccorso e piani per l'attuazione delle conseguenti misure d'emergenza

art. 5, comma 2, D.L. 343/2001 convertito in L. 401/01



Direttiva PCM 3 dicembre 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "l'istituzione del Servizio Nazionale di protezione civile

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "conferin funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali* ed in particolare gi articoli 107 e 108;

Metodo Augustus











Direttiva PCM 14 gennaio 2014

Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Eventi sismici emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico ex articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401



Direttiva PCM 14 gennaio 2014 "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico"





Direttiva PCM 14 gennaio 2014 "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico"

G.U. n. 79 - 4 aprile 2014

- Persegue l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del SNPC, fornendo gli indirizzi per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza, per quanto di rispettiva competenza, del DPC e delle componenti e strutture operative per il contrasto agli eventi sismici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge n. 225/92
- Fornisce le indicazioni per l'aggiornamento e la verifica delle suddette pianificazioni, anche mediante periodiche esercitazioni, nonché individua i soggetti preposti alla promozione di percorsi formativi e di azioni finalizzati alla crescita della conoscenza della protezione civile
- ➤ Ribadisce l'importanza della pianificazione di emergenza, ai vari livelli territoriali e di competenza
- ➤ Parte integrante del Programma sono le disposizioni riportate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione di protezione civile attraverso il coordinamento operativo di gestione dell'emergenza ed il flusso delle informazioni fra i soggetti interessati



Direttiva PCM 14 gennaio 2014 "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico" G.U. n. 79 - 4 aprile 2014

- > Approccio alla pianificazione che assicuri flessibilità e sostenibilità
- ➤ Definisce il modello d'intervento come l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze manifestatesi a seguito dell'evento
- > Ribadisce l'importanza della definizione delle Funzioni di supporto
- ➤ Viene affermato il **carattere resiliente** nella strutturazione dei sistemi di protezione civile e nella predisposizione delle pianificazioni d'emergenza
- ➤ Il cittadino viene inteso come soggetto "attivo", non passivo
- ➤ Introduce la definizione dei Piani nazionali di emergenza




ELEMENTI PER LA RISPOSTA NAZIONALE

Contestualmente alla definizione, da parte delle Regioni, degli elementi conoscitivi del territorio, il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni in possesso sta redigendo dei documenti di sintesi su zone del territorio nazionale che possono essere utili all'attivazione del sistema di risposta nazionale.

In particolare gli elementi principali contenuti sono:


- Sale Operative regionali
- Centri coordinamento nazionale (DI.COMA.C.)
- Centro di coordinamento dei soccorsi (C.C.S.)
- Poli logistici risorse nazionale
- Aree di ammassamento risorse nazionali
- Viabilità principale





Organizzazione operativa del sistema di protezione civile

www.protezionecivile.gov.it











LIVELLO REGIONALE

Sala Operativa Regionale

LIVELLO PROVINCIALE

C.O.M./C.O.I

C.O.M./C.O.I

Città

Metropolitana

C.O.C.

C.O.C.

C.O.M./C.O.I

C.O.M./C.O.I


C.O.M./C.O.I

Città

Metropolitana

LIVELLO COMUNALE

Elementi fondamentali di un piano d'emergenza



Centri operativi

www.protezionecivile.gov.it

Di.Coma.C - Direzione di Comando e Controllo SOR - Sala Operativa Regionale **SOUP – Sala Operativa Unificata Permanente** CCS — Centro Coordinamento Soccorsi SOPI — Sala Operativa Provinciale Integrata SOI — Sala Operativa Integrata - Centro Coordinamento Provinciale COM - Centro Operativo Misto COI – Centro Operativo Intercomunale **COC – Centro Operativo Comunale**

II Centro Operativo





Aree di emergenza

www.protezionecivile.gov.it





www.protezionecivile.gov.it







www.protezionecivile.gov.it

L'attività di <u>pianificazione d'emergenza</u> deve prevedere <u>l'individuazione degli</u> <u>elementi necessari alla gestione dell'emergenza</u>, tenendo conto non solo delle <u>caratteristiche fisiche e strutturali</u> degli stessi, ma anche delle molteplici <u>caratteristiche funzionali</u> che garantiscono l'efficacia nella gestione delle emergenze.

Tutto ciò attraverso un processo di condivisione e partecipazione nelle attività di pianificazione di emergenza tra i soggetti istituzionali e gli altri soggetti coinvolti a livello territoriale.

OPCM 4007/12

introduce l'analisi della **Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)** dell'insediamento urbano

La CLE corrisponde a quella condizione per cui, a seguito di un evento sismico, l'insediamento urbano nel suo complesso subisce danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione di quasi tutte le funzioni urbane presenti, compresa la residenza; l'insediamento urbano conserva comunque la funzionalità della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza e la loro connessione ed accessibilità rispetto al contesto territoriale.




www.protezionecivile.gov.it

<u>L'analisi della CLE non può prescindere dal piano di emergenza o di protezione civile</u> e deve essere intesa:

➤ come strumento di "verifica" dei principali elementi fisici del sistema di gestione delle emergenze già individuato nel piano di protezione civile al fine di assicurare l'operatività del sistema stesso dopo il terremoto

- •luoghi del coordinamento
- •aree di emergenza
- infrastrutture di collegamento









- ➤ Ove non fosse disponibile un piano di protezione civile comunale o provinciale, o altro elaborato prodotto per fini di protezione civile (piani stralcio o speditivi di protezione civile), deve essere avviata dall'Amministrazione comunale una contestuale attività di pianificazione che si concretizzi in un piano, ancorché stralcio o di natura speditiva, da sottoporre all'approvazione, secondo le modalità previste dalla normativa.
- ➤ Nel processo di individuazione del sistema di gestione dell'emergenza, l'esecuzione dell'analisi della CLE può essere fase di un <u>iter virtuoso</u> che l'amministrazione comunale adotta nell'ambito delle attività tecniche e di protezione civile di propria competenza.



➤Gli elementi da sottoporre all'analisi della CLE, qualora non siano espressamente individuati nel piano, andranno definiti con la condivisione dei soggetti coinvolti nella pianificazione di emergenza per il recepimento nel documento di piano stesso.





➤L'OPCM 4007 prevede che le Regioni determinino le modalità di recepimento di quanto ottenuto attraverso l'analisi della CLE nella pianificazione dell'emergenza

➤In linea generale tali recepimenti non dovrebbero costituire un impatto rilevante nella pianificazione generale e soprattutto in quella di emergenza in quanto presupposto dell'analisi della CLE è il sostanziale rilevamento di quanto già definito nei piani di emergenza (edifici strategici e aree di emergenza.

➤Ove l'analisi della CLE portasse alla luce eventuali incongruenze nelle scelte effettuate nella pianificazione dovranno essere valutate dall'Amministrazione competente eventuali azioni conseguenti (ad esempio: nuove indicazioni di piano, priorità di intervento, normative e indicazioni specifiche su usi e trasformazioni ammissibili).





L'analisi della CLE in un'unione di comuni

L'analisi della CLE è stata messa a punto come strumento di verifica di un piano di emergenza di protezione civile riferito ad un comune.

Volendo applicare l'analisi della CLE ad un'unione di comuni (ovvero ad un insieme di comuni che devono gestire le attività di emergenza in forma associata), concettualmente non vi è differenza.

Dovranno però essere adottate alcune attenzioni, relative alle convenzioni da adottare utilizzando gli standard di archiviazione e l'inserimento dei dati.



www.protezionecivile.gov.ii

24 Marzo 2014 - Raccomandazioni approvate dal Tavolo tecnico della Commissione Speciale protezione civile della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

✓ l'analisi della CLE, come definita nell' OPCM 4007, <u>può essere realizzata solo a seguito della predisposizione dei piani di emergenza</u> e può essere utilizzata come sistema per analizzare il sistema di gestione dell'emergenza per le sole componenti fisiche relative agli edifici strategici, alle aree di emergenza e alle infrastrutture di collegamento e accessibilità fra questi elementi;


✓ l'analisi della CLE, una volta realizzata, <u>deve essere recepita nella pianificazione</u> <u>dell'emergenza</u>, come previsto nell'articolo 18 dell'OPCM 4007, nelle forme e nelle modalità definite dalle singole Regioni e Province Autonome in coerenza con la propria normativa;

✓ le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome promuovono la collaborazione intersettoriale con le strutture regionali e delle province autonome che stanno realizzando le analisi della CLE.

Strategie di mitigazione del rischio sismico. CLE: Condizione Limite per l'Emergenza



..grazie!



Elementi di pianificazione dell'emergenza e CLE

